

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

E' costituita l'Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE).

L'Associazione ha sede presso il domicilio prescelto dal Presidente pro-tempore.

Articolo 2

L'Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro e si propone di:

- a) promuovere e far riconoscere il ruolo e la professionalità del pedagogo, come specialista dell'educazione, nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche e private;
- b) promuovere la regolamentazione della professione di pedagogo mediante la costituzione di un albo professionale;
- c) promuovere e svolgere attività scientifica e di ricerca pedagogico-educativa per contribuire allo sviluppo professionale del pedagogo;
- d) promuovere e gestire corsi di formazione e/o perfezionamento post lauream per i giovani laureati in pedagogia e/o scienze dell'educazione.

Articolo 3

Per il perseguimento dei fini elencati all'art. 2), l'Associazione potrà:

- a) promuovere e stabilire rapporti con il Parlamento, i Ministeri, le Università, gli Enti, gli Istituti, le Associazioni, i Sindacati e con tutte le organizzazioni Sociali e culturali anche internazionali;
- b) realizzare studi, ricerche, sperimentazioni pedagogiche, educative, didattiche e formative sia autonomamente che mediante la collaborazione con enti;
- c) curare la raccolta di materiale documentario, bibliografico e scientifico utile ai pedagogisti e agli operatori del settore pedagogico-educativo, nonché provvedere alla divulgazione di detto materiale attraverso pubblicazioni dell'Associazione;
- d) promuovere ed organizzare convegni, congressi, seminari e corsi di aggiornamento;
- e) offrire ai Soci e ai giovani laureati in pedagogia e/o scienze dell'educazione tutte le informazioni di carattere professionale, formativo e legislativo anche attraverso l'organizzazione di appositi servizi;
- f) finanziare borse di studio per promuovere ricerche su temi specifici, attinenti alla pedagogia;
- g) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento dei fini indicati.

Articolo 4

Per il perseguimento dei fini elencati all'art. 2) l'Associazione potrà inoltre:

- a) promuovere e gestire anche in collaborazione con le Università, l'attività di tirocinio per studenti e/o neo laureati nel corso di laurea in Scienze dell'Educazione;
- b) promuovere e gestire corsi di formazione e/o aggiornamento e/o perfezionamento e/o master in ambito educativo, scolastico, sociale e sanitario anche in collaborazione con enti pubblici e privati: i Soci che abbiano proficuamente partecipato a tali corsi potranno qualificarsi quali Soci certificati dall'Associazione, secondo le modalità e le gradualità specificate nei regolamenti interni onde garantire la più completa e trasparente tutela dell'utente;
- c) promuovere e gestire attività di formazione e/o aggiornamento del personale direttivo, docente e ATA delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado;
- d) promuovere e gestire ogni attività editoriale utile al conseguimento dei fini dell'Associazione;

- e) promuovere ogni iniziativa atta a conseguire il riconoscimento dell'Associazione sia in ambito nazionale che europeo, sia in ragione della normativa vigente che di quella emanata in conformità alle direttive della CEE.

ORGANI

Articolo 5

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci Ordinari
- Consiglio Direttivo Nazionale
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Probiviri
- Presidente Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Assemblea dei Delegati;
- Assemblea dei soci aderenti e rappresentante comune
- Sedi Periferiche
- Coordinatore sedi periferiche

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 6

Possono far parte dell'Associazione quali:

- Soci aderenti: i laureati in Pedagogia e/o Scienze dell'Educazione con laurea quadriennale, i laureati in possesso di laurea specialistica di secondo livello in una delle seguenti classi: Programmazione e gestione dei servizi formativi e psico-pedagogici, Scienze dell'Educazione degli adulti e della formazione continua, Scienze Pedagogiche;
- Soci ordinari: i laureati in Pedagogia e/o Scienze dell'Educazione con laurea quadriennale, i laureati in possesso di laurea specialistica di secondo livello in una delle seguenti classi: Programmazione e gestione dei servizi formativi e psico-pedagogici, Scienze dell'Educazione degli adulti e della formazione continua, Scienze Pedagogiche, che abbiano superato la prova di ammissione;
- Soci sostenitori: quanti intendano sostenere l'attività dell'Associazione con contributi economici/culturali;
- Soci onorari: eminenti personalità italiane od estere, su nomina del Consiglio Direttivo;

Possono altresì far parte dell'Associazione come Soci aderenti o Soci ordinari, i cittadini della CEE i cui corsi di studio o i cui diplomi siano riconosciuti equipollenti in forza delle direttive CEE 48/89 e 51/92 o di altre norme che venissero in seguito emanate.

I Soci ordinari sono tenuti, a garanzia dell'utente, alla stipula di una assicurazione professionale per la responsabilità civile conseguente ai danni causati dall'esercizio dell'attività professionale, secondo le modalità che verranno precisate nel regolamento.

I Soci sono tenuti al pieno rispetto del regolamento deontologico e del regolamento disciplinare dell'Associazione e sono passibili delle sanzioni negli stessi previsti.

I Soci, ad eccezione dei soci fondatori, dei soci sostenitori e dei soci onorari, sono tenuti al pagamento di una tassa d'iscrizione da versare al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed al pagamento una quota associativa annua, in misura differenziata a seconda della categoria di appartenenza: detti importi verranno determinati anno per anno dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione in qualunque mese venga effettuata, ha validità soltanto per l'anno solare in corso.

L'ammissione all'Associazione viene insindacabilmente decisa dal Consiglio Direttivo secondo i criteri che verranno indicati nel regolamento.

Il Socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

Articolo 7

L'Assemblea dei Soci ordinari è composta dagli iscritti ordinari, non sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione, che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

a) Compiti

L'Assemblea dei Soci ordinari:

- elegge l'Assemblea dei Delegati;
- delibera in ordine alla conferma o alla revoca del mandato conferito all'Assemblea dei Delegati;
- delibera sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo;
- approva le modifiche statutarie, salvo quelle di attuazione e di adeguamento alla normativa statale e/o comunitaria;
- delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio secondo le previsioni di cui all'art. 5 del Dlgs n. 460 del 04.12.1997
- delibera sul rendiconto consuntivo quinquennale;

Non sono modificabili gli art. 2) e 3) del presente statuto relativo agli scopi dell'Associazione.

b) Convocazioni

L'Assemblea dei Soci ordinari è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta ogni 5 anni per l'approvazione del conto consuntivo quinquennale e per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati e ogni qual volta lo stesso ne ravvisi la necessità per riferire di fatti salienti per l'Associazione, per deliberare su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno nonché per adempiere i propri compiti statuari: l'assemblea verrà tenuta nella località indicata nell'avviso di convocazione inoltrato secondo le modalità appresso specificate.

L'assemblea dei Soci ordinari è altresì convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta motivata al Presidente almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero il 10% dei Soci ordinari o dei delegati che rappresentino non meno di quattro regioni: l'Assemblea dovrà tenersi entro 40 giorni dalla pubblicazione del primo Bollettino dell'Associazione successivo alla richiesta e comunque non entro 120 giorni dalla stessa.

c) Maggioranze

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ordinari sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto di persona o per delega; in seconda convocazione con la maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

Per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto occorre sempre la maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Il regolamento determinerà il numero massimo delle deleghe conferibili.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Articolo 8

L'Assemblea dei Delegati è composta da 61 membri di cui: 20 membri di diritto e 41 membri elettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci ordinari.

Sono membri di diritto i Presidenti dei Consigli o delle Delegazioni regionali: qualora il Consiglio o la Delegazione regionale non fosse costituito si accrescerà di egual numero la quota dei membri elettivi eleggibili nella singola tornata elettorale.

Possono essere eletti quali Delegati i Soci, non sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione, che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali almeno 15 giorni prima della data fissata per l'elezione: qualora per qualsivoglia motivo venisse a mancare un Delegato, il Consiglio Direttivo nominerà al suo posto il primo dei non eletti. Qualora non vi fossero non eletti, l'Assemblea dei Delegati procederà per cooptazione su indicazione del Consiglio Regionale del membro da sostituire: i membri sostituiti resteranno alla carica fino alla successiva Assemblea dei Soci Ordinari. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei membri dell'Assemblea dei Delegati si riduca a meno di due terzi, l'intera Assemblea dei Delegati è considerata decaduta e deve essere rinnovata.

a) Elezioni

Sei mesi prima della scadenza del mandato dell'Assemblea dei Delegati i soci, in regola col pagamento delle quote sociali, che intendono candidarsi alla carica di Delegato ne daranno comunicazione al Consiglio Direttivo, presentando una lista di candidati accomunati da omogeneità di iniziative programmatiche, sinteticamente espone, rappresentativa delle diverse aree territoriali (Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud, Isole).

Il Consiglio Direttivo tre mesi prima di tale scadenza darà comunicazione delle candidature e dei relativi programmi elettorali, attraverso il bollettino dell'Associazione e convocherà l'Assemblea dei Soci Ordinari entro la data di scadenza del mandato per l'elezione della nuova Assemblea dei Delegati.

Prima di dar corso alle operazioni di voto verrà nominata una Commissione Elettorale, composta da tre membri nominati tra i soci presenti aventi diritto al voto che non si siano presentati quali candidati.

I Soci potranno esprimere il proprio voto di preferenza specificamente per il singolo candidato o genericamente per la lista, di persona o per delega, sottoscritta ed accompagnata da copia di un documento di riconoscimento per attestarne la provenienza, nell'Assemblea dei Soci Ordinari allo scopo convocata, ovvero comunicando al Consiglio Direttivo nel luogo e nel termine da questi stabilito la propria preferenza mediante fax o lettera sottoscritti ed accompagnato da copia del documento di riconoscimento per attestarne la provenienza.

Terminate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale procederà allo spoglio delle schede, delle lettere e dei fax tempestivamente pervenuti, controllerà la regolarità, attribuirà le preferenze di lista proporzionalmente ai candidati di quella lista che abbiano ottenuto voti: in assenza di preferenze per i voti si ripartiranno pariteticamente tra i candidati di quella lista.

Terminate le operazioni di spoglio il Consiglio Direttivo procederà alla nomina degli eletti: in ipotesi di parità di preferenze per il 41° delegato, salvo rinuncia, si procederà immediatamente a ballottaggio.

Nominati i Delegati il Consiglio Direttivo uscente convocherà immediatamente la prima Assemblea dei Delegati, da tenersi entro i successivi tre mesi, per l'elezione dei nuovi organi Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori dei Conti.

Le operazioni elettorali verranno verbalizzate dal Segretario Nazionale.

Il regolamento potrà prevedere di attivare alternativamente alla procedura di cui sopra dei seggi regionali, nonché nomina e/o delle Commissioni Elettorali.

b) Compiti

L'Assemblea dei Delegati:

- elegge il Consiglio Direttivo;

- elegge il Collegio dei Probiviri;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera in ordine alla conferma o alla revoca del mandato conferito al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva le linee guida dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo, le iniziative dallo stesso intraprese e ne controlla l'operato;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi predisposti annualmente dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- approva le modifiche statutarie di attuazione o di adeguamento alla normativa statale e/o comunitaria predisposte dal Consiglio Direttivo;
- approva l'importo delle quote annue di associazione proposte dal Consiglio Direttivo.

c) Convocazioni

L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e ogni qual volta lo stesso ne ravvisi la necessità per riferire di fatti salienti per l'Associazione, per deliberare su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno nonché per adempiere ai propri compiti statuari: l'Assemblea verrà tenuta nella località indicata nell'avviso di convocazione inoltrato secondo le modalità appresso specificate.

L'Assemblea dei Delegati è altresì convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta motivata al Presidente almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero almeno il 10% dei Delegati o dei Soci che rappresentino non meno di quattro regioni. L'Assemblea dovrà tenersi entro 40 giorni dalla pubblicazione del primo Bollettino dell'Associazione successivo alla richiesta e comunque non oltre 120 giorni dalla stessa.

d) Maggioranze

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

Per le modificazioni dello statuto occorre la maggioranza di almeno tre quarti dei Delegati aventi diritto al voto.

ASSEMBLEA DEI SOCI ADERENTI

Articolo 9)

L'Assemblea dei soci aderenti è composta dagli iscritti aderenti, non sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione, che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea

a) compiti

L'Assemblea dei soci aderenti ha compiti consuntivi e propositivi per il Consiglio Direttivo.

b) Elezioni

L'assemblea dei Soci Aderenti elegge al proprio interno, a maggioranza dei presenti, il proprio Rappresentante Comune che partecipa senza diritto di voto all'Assemblea dei Delegati e, su invito, al Consiglio Direttivo.

c) Convocazioni

L'Assemblea dei Soci Aderenti è convocata dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità appresso specificate, almeno ogni 5 anni per l'elezione del Rappresentante Comune ed ogni qual volta lo stesso ne ravvisi l'utilità per deliberare nel luogo e sugli argomenti previsti dall'ordine del giorno

ovvero quando gliene facciano richiesta motivata almeno il 10% dei suoi componenti che rappresentino non meno di quattro regioni: in ultima ipotesi l'assemblea dei Soci Aderenti dovrà tenersi non oltre i 40 giorni dalla pubblicazione del primo Bollettino dell'Associazione successivo alla richiesta e comunque non oltre i 120 giorni dalla stessa.

d) Maggioranze

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Aderenti sono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto di persona o per delega; in seconda convocazione con la maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

Il regolamento determinerà il numero massimo delle deleghe conferibili a ciascun socio.

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DURATA DELLE CARICHE SOCIALI E COMPOSIZIONE DEI COLLEGI

Articolo 10

L'Assemblea dei Soci ordinari, l'Assemblea dei Delegati, L'Assemblea dei Soci Aderenti sono convocate, ai sensi dei precedenti articoli, dal Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere la data ed il luogo ove si terrà l'assemblea e gli argomenti all'ordine del giorno da trattare.

L'avviso di convocazione è comunicato agli interessati mediante pubblicazione Bollettino dell'Associazione, su supporto cartaceo o elettronico, da effettuarsi almeno 40 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con gli altri mezzi che il Consiglio Direttivo ritenesse opportuni.

Tutte le cariche Sociali, salvo le ipotesi di revoca, hanno la durata quinquennale, eccezion fatta per il Consiglio Direttivo che dura in carica per tre anni.

I chiamati ad una carica sociale sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Non ha diritto di voto il chiamato alla carica che non risulti in regola con il pagamento delle quote sociali almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea o la riunione.

Qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare un membro di un Collegio o Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, subentrerà al suo posto il primo dei non eletti; qualora non vi fossero non eletti gli altri membri provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione. I membri cooptati rimangono in carica sino alla successiva elezione dell'Assemblea dei Delegati. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei membri di un Collegio si riduca a meno di due terzi l'intero Collegio o l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo si compone di 5 membri eletti dall'Assemblea dei Delegati tra i propri componenti elettivi nella sua prima seduta come previsto dall'articolo 8).

Articolo 12

Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta, nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo decide circa le iniziative da assumere ed i criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare, a titolo di esempio, il Consiglio Direttivo:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) propone all'Assemblea dei Delegati l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei Soci sentito il Consiglio regionale di appartenenza e, segnala al Collegio dei Probiviri i casi da esaminare e attua le decisioni prese dal Collegio dei Probiviri, decide circa la sospensione, radiazione, espulsione dei soci stessi nei casi che non rivestano carattere disciplinare;
- e) costituisce, tenuto presente le segnalazioni dei Consigli regionali, comitati scientifici per lo studio e la ricerca nei vari settori di intervento dell'Associazione e commissioni per i diversi campi di intervento dell'Associazione;
- f) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con terzi a norma dell'art. 3) e dell'art. 4);
- g) formula i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati per l'approvazione;
- h) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare annualmente all'Assemblea dei Delegati ed il rendiconto quinquennale da presentare all'Assemblea dei Soci ordinari redatti secondo i criteri specificati nel regolamento, con divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione ecc., a norma dell'art. 5) dei Dlgs n. 460 del 4/12/1997;
- i) stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- l) emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- m) conferisce e revoca procure;
- n) approva i regolamenti delle sedi periferiche, da sottoporre all'Assemblea dei Delegati, e sovrintende al coordinamento delle stesse;
- o) predispose le modifiche statutarie di attuazione o di adeguamento a normative statali e/o comunitarie da sottoporre all'Assemblea dei Delegati per l'approvazione;
- p) delibera la costituzione di strutture profit o non profit collegate all'Associazione la cui realizzazione si rendesse necessaria per il perseguimento dei fini associativi;
- q) avoca a sé i poteri dei Consigli Direttivi Regionali inadempienti, procede al loro scioglimento sentito il parere del Collegio dei Probiviri ed indice nuove elezioni regionali;
- r) approva, prima del 31 dicembre di ogni anno, i progetti di bilancio.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dai Vice Presidenti o, per loro incarico, dal Segretario mediante lettera anche raccomandata o a mezzo fax inviati almeno 10 gg. prima dell'adunanza. Esso deve essere inoltre convocato quando almeno 2 dei membri del Consiglio ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 15

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei membri presenti: in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione sono presenti almeno 3 componenti. Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario.

PRESIDENTE

Articolo 16

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione spetta, disgiuntamente fra loro, ai Vice Presidenti la cui firma fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

La rappresentanza legale spetta pure, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, a coloro ai quali sia stata delegata dal Consiglio Direttivo nonché in sede locale ai presidenti delle sedi periferiche come precisato al successivo art. 21.

TESORIERE

Articolo 17

Al Tesoriere compete l'amministrazione ordinaria dell'Associazione ed in particolare la gestione dei fondi sociali, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 18

L'Assemblea dei Delegati nomina tra i propri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti: esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

I Revisori dei Conti possono assistere senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano sottoscrivendolo il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei Delegati ed il rendiconto quinquennale da presentare all'Assemblea dei Soci Ordinari.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 19

L'Assemblea dei Delegati elegge il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti scelti tra i soci onorari o non Soci, in modo da assicurare la presenza di competenze pedagogiche e giuridiche.

Il Collegio dei Probiviri instaura, di propria iniziativa o su segnalazione del Consiglio Direttivo o dei Direttivi Regionali, il procedimento disciplinare secondo quanto previsto nel relativo regolamento.

Tutte le eventuali controversie insorgenti tra i soci o fra questi e l'Associazione o i suoi organismi, sono devolute al Collegio dei Probiviri quali arbitri amichevoli compositori i quali, sentite le parti, giudicheranno con lodo inappellabile.

SEDI PERIFERICHE

Articolo 20

L'Associazione può articolarsi in sedi periferiche regionali o compartimenti interregionali, a loro volta articolati in coordinamenti provinciali, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Le sedi periferiche regionali sono raggruppate in 6 aree territoriali (Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud, Isole) rappresentate rispettivamente da un Coordinatore Interregionale, nominato, con le modalità previste dal regolamento, dalle regioni o in difetto dal Consiglio Direttivo Nazionale, per un periodo non superiore a 5 anni e non inferiore ai 2, con compiti di scambio e raccordo tra le istanze locali e gli indirizzi nazionali. Il Coordinatore Interregionale può partecipare ai Consigli Regionali, al Consiglio Direttivo Nazionale ed all'Assemblea dei Delegati.

Articolo 21

Organi della sede periferica sono: l'Assemblea Regionale; il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ed il Presidente, eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo dai suoi membri. Per l'esercizio, le modalità di voto e la durata delle cariche valgono le regole stabilite per la sede nazionale. Il Presidente fa parte di diritto dell'Assemblea dei Delegati. Il Presidente rappresenta l'associazione in sede locale con gli enti territoriali. Il regolamento potrà disciplinare regole organizzative in armonia con quelle stabilite per la sede nazionale.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo Nazionale sovrintende al coordinamento delle attività delle sedi periferiche: le questioni che abbiano un riflesso di interesse generale e di carattere nazionale sono di competenza esclusiva dell'Associazione Nazionale.

PATRIMONIO

Articolo 23

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) tasse d'iscrizione;
- b) quote annuali associative;
- c) contributi volontari, lasciti e donazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

I bilanci, le delibere degli Organi Sociali saranno pubblicati sul bollettino dell'Associazione: i bilanci preventivi e le proposte di modifiche statutarie e regolamentari saranno pubblicati in tempo utile per la relativa assemblea.

I Soci in regola col pagamento delle quote associative possono, nel rispetto della Legge 675/96 e previo rimborso delle relative spese, consultare i libri Sociali ed estrarne copia.